

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione Controversie di Lavoro

in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Paolo Mormile, all'udienza in trattazione scritta del 28/12/2022, all'esito della camera di consiglio, sciogliendo la contestuale riserva che precede, così provvede, pronunciando la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 28119 R.G. degli Affari Civili Contenziosi, dell'anno 2022 e vertente

TRA

CHIAVAZZO Daniela (Nocera Inferiore, 23.06.1985), residente in Somma Vesuviana, via Costantinopoli n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Nunzio Sorrenti, per procura in atti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in via Napoli n. 9, Mariglianella (NA);

RICORRENTE

E

Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai propri funzionari, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c. ed elettivamente domiciliati presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12;

RESISTENTI

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 10/9/2022, ritualmente notificato, l'istante in epigrafe chiedeva, respinta ogni contraria istanza: 1) accertare e dichiarare la validità del titolo di addestramento professionale per la dattilografia regolarmente conseguito dalla ricorrente, con validità di punti 1, e/o l'errore di calcolo eseguito dalla AT Roma; 2) accertare e dichiarare la validità di tutto il servizio di lavoro prestato dalla ricorrente e/o l'errore di calcolo commesso dalla AT Roma con riferimento alla mancanza di 0,25 di punto dalla graduatoria; 3) per l'effetto disporre la rettifica del punteggio in graduatoria mediante l'aggiunta di ulteriori 1,25 punti, per un totale di punti 36,00 per il profilo di "assistente amministrativo" ATA; 4) con vittoria di spese da distrarsi



in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. Avanzava contestuale istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami dell'atto introduttivo del giudizio da proporsi avverso la graduatoria di cui al bando DM n. 776 del 22 luglio 2022 Regione Lazio AT Roma, profilo A.T.A. 24 mesi per assistente amministrativo, ove la ricorrente risultava essere inserita.

Instauratosi il contraddittorio, le amministrazioni convenute, costituitesi tardivamente in giudizio, impugnavano e contestavano quanto *ex adverso* dedotto ed allegato, concludendo per l'improcedibilità – l'inammissibilità – l'infondatezza del ricorso per difetto di *fumus boni iuris* e di *periculum in mora*.

^^^^

Il Giudice del Lavoro, dott. Paolo Mormile, all'esito della camera di consiglio, sciogliendo la contestuale riserva che precede, così provvede.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore;

Vista l'istanza attorea avanzata in data 10 settembre 2022, di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami dell'atto introduttivo del giudizio da proporsi avverso la graduatoria di cui al bando DM n. 776 del 22 luglio 2022 Regione Lazio AT Roma, profilo A.T.A. 24 mesi per assistente amministrativo, ove la ricorrente risulta essere inserita;

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare i tempi del procedimento cautelare, anche in considerazione dell'elevato numero di soggetti al quale notificare l'atto introduttivo del giudizio, unita alla impossibilità per l'istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati;

Ritenuto di accogliere l'istanza di parte ricorrente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 c.p.c., *autorizzando l'istante in epigrafe di procedere alla notifica, mediante la pubblicazione del ricorso introduttivo (RG n. 28119/2022), del decreto di fissazione di udienza e dei verbali di causa sul sito ufficiale del MIUR, <http://www.miur.gov.it/web/guest/home> e/o sul sito dell'U.S.R. Lazio Ambito*



Territoriale di Roma, contenente l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG del ricorso in epigrafe, una sintesi dei motivi del ricorso, gli estremi dei provvedimenti impugnati e, in calce, la dicitura "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma, Prima Sezione Lavoro, al fine di conseguire la legale conoscenza del ricorso da parte dei controinteressati".

Parte ricorrente dovrà avere cura che l'avviso venga debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici).

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Roma, Prima Sezione Lavoro, accoglie l'istanza di parte ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 c.p.c., nei termini e nelle forme stabilite in motivazione e rinvia la causa per la discussione all'udienza del 16 febbraio 2023, ore 12:30.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28/12/2022.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Il Giudice del Lavoro

Dott. Paolo Mormile

